

# **NULLE LE CLAUSOLE DI MANLEVA TRA MEDICI E STRUTTURE SANITARIE**



**La domanda di rivalsa/regresso nei confronti dei Medici sono infondate, sia sotto il profilo contrattuale sia ai sensi della l. n. 24/2017.»**

**Tribunale di Bologna III Sez. Civile con la sentenza 2446 del 18 03 2026.**

Se dopo la Legge Gelli 24/2017 e il Decreto attuativo 232/2023 ve ne era ancora necessità di chiarimento ci ha pensato la Dottoressa Carolina Gentili, Giudice del Tribunale di Bologna III Sez. Civile con la sentenza **2446** del **18 03 2026**.

**"La domanda di rivalsa/regresso di (omissis) nei confronti del dott. (omissis) infondata, sia sotto il profilo contrattuale sia ai sensi della l. n. 24/2017."**

**In particolare, la clausola negoziale fatta valere da (omissis) nei confronti del dott. (omissis)**

**"I professionisti si obbligano a tenere la Struttura sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni prodotti da loro stessi, provocati a sé e/o a terzi, nell'esecuzione del presente contratto... nel caso in cui la Struttura sia chiamata a rispondere di danni riferiti all'attività svolta dai Professionisti, essa chiederà di essere manlevata dagli stessi affinché possano coinvolgere la loro personale compagnia di assicurazione in eventuali obblighi risarcitori provvedendo inoltre, ove ritenuto, a chiamare formalmente in causa i Professionisti stessi nei procedimenti giudiziari che dovessero sorgere a carico della Struttura, anche per poter agire in via di regresso nei loro confronti".**

La clausola in questione è nulla per evidente contrasto con le previsioni (espressamente qualificate come) imperative, contenute nell'art. 7 l. n. 24/2017: tale norma, infatti, disciplina le differenti responsabilità della struttura sanitaria e del professionista nei confronti del paziente, prevedendo che la prima risponda ex art. 1218 e 1228 c.c. anche per le condotte dei professionisti di cui si avvalga (comma 1); il professionista, invece, risponde nei confronti del paziente solo ex art. 2043 c.c. (comma 3), a meno che non sia egli stesso legato da un rapporto contrattuale diretto con il paziente.

**Tali previsioni – introdotte dalla legge "Gelli-Bianco" (anche) per contenere il fenomeno della medicina difensiva – risulterebbero inammissibilmente aggirate e travisate, se fosse possibile, per le strutture citate direttamente a rispondere nei confronti del paziente anche per l'operato dei propri professionisti (cuius commoda eius et incommoda), agire in regresso nei confronti dei professionisti al di fuori dei limiti stringenti previsti dalla stessa legge Gelli-Bianco per l'esercizio della rivalsa.**

**Occorre infatti rammentare che, ai sensi del successivo art. 9 l. n. 24/2017 da leggersi in combinato disposto con le previsioni appena illustrate, l'azione di rivalsa delle strutture sanitarie nei confronti dei propri professionisti può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.**

Per la copia della Sentenza inviare una E-mail a [a.steffano@asimedici.it](mailto:a.steffano@asimedici.it)